

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE – PERIODO D'IMPOSTA 2022

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 1° giugno 2023

Con la circolare n. 12/e del 1° giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2022, soffermandosi, in particolare, sugli ultimi interventi normativi che hanno modificato la disciplina degli Isa e sugli elementi di novità contenuti nel software di calcolo e relativi alle modalità di trasmissione degli indicatori.

EQUIPRO – SERVIZI ON LINE PER INTERMEDIARI FISCALI

Guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

EquiPro è l'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, mediante la quale gli intermediari fiscali possono operare per conto dei propri clienti e averne sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze.

Con una Guida aggiornata, resa disponibile alla Confederazione dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e che si allega per opportuna conoscenza, vengono illustrati i servizi offerti dalla piattaforma nonché le nuove modalità di accesso e gestione degli appuntamenti a disposizione di commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, centri di assistenza fiscale (Caf) e associazioni di categoria.

In particolare, nella sezione Appuntamenti, è disponibile il servizio Prenota appuntamenti in videochiamata per ricevere assistenza sulle pratiche dei propri clienti di cui si è già in possesso di delega per EquiPro, senza cioè richiedere ulteriori deleghe.

Gli intermediari fiscali ora possono prendere appuntamento con gli sportelli online per i propri assistiti anche con le credenziali Entratel (finora erano invece, necessari Spid e Cie).



EquiPro

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI INCOERENZA DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLO 730/2023 CON ESITO A RIMBORSO FINALIZZATI AI CONTROLLI PREVENTIVI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2023

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 9 giugno 2023, ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso, come previsto dalla legge di stabilità per il 2016.

In particolare, vengono individuati i seguenti criteri, in presenza dei quali scattano i controlli preventivi:

- › lo scostamento, per importi significativi, dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- › la presenza di altri elementi di rilevante incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- › la presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. Oltre alle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta, i controlli possono riguardare anche quelle affidate a Caf o a professionisti abilitati (articolo 1, comma 4, Dlgs 175/2014).



COMUNICAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PER I QUALI RISULTA LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA 2022, OVVERO LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA SENZA LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE O CON OPERAZIONI ATTIVE DICHIARATE PER UN AMMONTARE INFERIORE A 1000 EURO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2023

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2023 sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente i dati delle fatture elettroniche, quelli relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA che evidenziano l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente inadempiente può presentare la dichiarazione Iva entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario beneficiando della riduzione delle sanzioni ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LA MEMORIZZAZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2023

Come noto, l'articolo 1, comma 540, della legge di Bilancio per il 2017, ha introdotto la cd. "lotteria degli scontrini", concedendo la possibilità alle persone fisiche, maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato, di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale quando effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Per favorire l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), è stato previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale, concesso come credito d'imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2023, vengono definite le modalità di fruizione in compensazione del credito di imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l'adeguamento, da effettuarsi nell'anno 2023, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

INTRODUZIONE DEL REGIME DELLA "TASSA PIATTA INCREMENTALE"

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 28 giugno 2023

Con la circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al regime agevolativo opzionale, c.d. "tassa piatta incrementale" o "flat tax incrementale", introdotto dalla legge di bilancio 2023, limitatamente all'anno d'imposta 2023. Si tratta di un regime sostitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale con aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e/o arti e professioni. Rientrano nella flat tax incrementale anche l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare. Sono esclusi, invece, i redditi delle società di persone, imputati ai soci per "trasparenza" e quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli. Fuori dalla misura anche i contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario (L. n. 190/2014) mentre non perdono la possibilità di optare per la tassa piatta incrementale coloro che hanno applicato lo stesso regime forfetario, o il regime "di vantaggio" (DI n. 98/2011), dal 2020 al 2022 (in uno o più anni).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE IN CUI È PARTE L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2023

Come noto il c.d. Decreto Bollette ha modificato i termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Per far fronte a tali modifiche, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2023, vengono aggiornati il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, unitamente alle relative istruzioni e i termini di pagamento degli importi dovuti.

In particolare, viene posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modificate le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in cinquantuno rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in tema di rettifica dell'importo Iva portata in detrazione, a seguito della variazione di pro-rata, con riferimento ad un immobile strumentale acquistato nel 2017 in reverse charge, di cui, una parte, nel 2018, è stato locato per sei mesi in esenzione iva e per sei mesi con iva 22%, ed un'altra parte è stato locato per un periodo di 20 anni, con pagamento anticipato esente Iva.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12 del 2007, ha chiarito che nel caso di immobile acquistato in esenzione da imposta e concesso in locazione, la rettifica dell'Iva deve essere operata nella misura di un decimo per ogni anno di durata della locazione, fino al termine del decennio. In tale ultima previsione rientra il caso di specie, la cui operazione di locazione è caratterizzata, come specificato, dal pagamento anticipato ed in una unica soluzione del canone corrispondente all'intero periodo della locazione, in esenzione Iva.

Tale modalità, non sembra essere in contrasto con la normativa di riferimento e, dunque, occorre operare la rettifica per ciascun anno fino al termine del decennio decorrente dal suo acquisto.

Per quanto riguarda, invece, la modalità con cui effettuare detta operazione, anche se la locazione è stata corrisposta interamente in via anticipata, si ritiene che il versamento ai fini Iva debba essere effettuato in ragione di anno, fino al termine del periodo di 10 anni. Il versamento in via anticipate vale, infatti, solo per l'ipotesi di vendita dell'immobile, con la conseguente fuoriuscita del bene dalla disponibilità del contribuente. Pertanto, l'importo Iva da rettificare per l'anno 2018 corrisponde ad 1/10 dell'intera somma corrispondente all'Iva da rettificare e così per gli anni successivi, per l'intero periodo di "osservazione fiscale".

TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN PRESENZA DI VISTO DI CONFORMITÀ

DOMANDA Si chiede di sapere se l'apposizione del visto di conformità sul 110% implica che il soggetto che effettua il visto sia il soggetto obbligato ad inoltrare anche la dichiarazione dei redditi.

RISPOSTA In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nell'apposito Memorandum ad uso dei professionisti (pubblicato sul sito web www.agenziaentrate.gov.it, al seguente percorso: professionisti o intermediari > comunicazioni > visto di conformità e professionisti abilitati > professionisti abilitati), il visto di conformità non si considera validamente rilasciato se il professionista che lo rilascia, pur iscritto nell'elenco informatizzato, non coincide con la persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

Ricorrendo tale ipotesi, la dichiarazione sarà considerata "non vistata" e si procederà nei confronti del contribuente, per il recupero dei crediti utilizzati in compensazione, degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, e, inoltre, nei confronti del professionista con l'applicazione di penalità previste dall'apposito regime sanzionatorio.

COMUNICAZIONE INATTIVITÀ SUPERIORE A 12 GIORNI

DOMANDA In tema di registratori telematici, si chiedono chiarimenti relativamente alla comunicazione dell'interruzione dell'attività superiori a 12 giorni.

RISPOSTA Per tale tipologia di evento, l'Agenzia delle entrate, nelle "Specifiche Tecniche dei RT ver. 10" (pagine 33/55 della versione 11 di tali Specifiche Tecniche) ha aggiunto un nuovo periodo relativo all'ipotesi specifica del superamento dei 12 giorni. In particolare, è stata prevista una implementazione delle funzionalità tecniche del Registratore Telematico al quale sarà affidato – tramite un apposito automatismo - il compito di prevedere la possibilità di predisporre l'invio di un evento di tipo "fuori servizio".

A tal fine è stato individuato il codice 608 che il Registratore Telematico dovrà utilizzare, “per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività.”.

Al riguardo, occorre considerare che la nuova versione 11 delle Specifiche Tecniche dei Registratori telematici è stata approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023 e che, come è stabilito al punto 1.2, le relative disposizioni “devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di Registratore Telematico e di ServerRT che presentano istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023.

Per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.”.

Ciò premesso, alla luce di quanto sopra detto e in assenza di uno specifico obbligo in tal senso, è opportuno che l’esercente comunichi facoltativamente – ove possibile – all’Agenzia delle entrate il “fuori servizio” tutte le volte in cui il periodo di inattività si protrae per 12 giorni od oltre, mediante il medesimo RT o tramite l’apposita procedura on line. Pertanto, in assenza dell’apposita funzione sul RT, l’esercente dovrà effettuare la comunicazione in parola accedendo al proprio cassetto fiscale, autonomamente oppure tramite il proprio intermediario.

ESONERO TOSAP PER COMUNI DEL CRATERE SISMICO CENTRO ITALIA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito all’esonero Tosap prevista per i Comuni rientranti nel cratere sismico del centro Italia. In particolare, se rientra nell’esonero un operatore che svolge la propria attività in un Comune non rientrante tra quelli interessati dall’agevolazione pur avendo la sede legale in una delle zone citate dalla norma.

RISPOSTA L’art. 1, comma 997, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che l’imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Dal testo di legge si evince chiaramente che, per poter usufruire dell’agevolazione in parola, è necessario che l’operatore commerciale abbia la propria sede legale od operativa in uno dei territori contemplati dalla norma.

In tal caso, si ritiene che l’operatore in questione possa usufruire comunque della esenzione Tosap di cui al menzionato comma 997, precisando, tuttavia, che, a far data dal 1° gennaio 2021, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto l’abrogazione della disciplina inerente alla TOSAP e al COSAP, sostituendola con il Canone Unico Patrimoniale.

TRATTAMENTO FISCALE DEL REDDITO PER IL PROFESSIONISTA CHE APPLICA IL SUPERBONUS

DOMANDA Si chiede di saper come va assoggettato a tassazione il differenziale tra credito ricevuto e il totale fattura per un professionista che ha applicato lo sconto in fattura su lavori rientranti nel Superbonus.

RISPOSTA La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E/2022, quanto alla concessione dello sconto in fattura in ambito di superbonus da parte del professionista, rileva che l’intero ammontare del credito d’imposta conseguito a seguito dello sconto, pari al 110% dell’importo scontato, è da considerare come un componente positivo di reddito in capo al professionista stesso, dalla medesima natura dei proventi tipicamente percepiti nell’esercizio dell’attività professionale. Come tale, esso sarà tassato non come plusvalenza o sopravvenienza attiva, ma ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), quale reddito da lavoro autonomo.